

# COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REP. N. 133/2019

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

CIG 7716653F7D CUP G67G18000020006

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** davanti a me dott.

Rocco Gilberto Artuso, segretario comunale titolare di questa segreteria comunale e nel  
mio ufficio nella casa comunale.

Il Responsabile sig. ing. **GIOVANDOMENICO ROMEO** nato a **MONTEBELLO IONICO**

(RC) il **27/08/1958** codice fiscale **RMOGND58M27D746B** che dichiara di intervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune di Roccaforte

del Greco (RC), C.F./P.IVA 80002370809 che rappresenta nella sua qualità di

Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale di seguito nel presente atto denominato

"Amministrazione Aggiudicatrice". L'ing. Giovandomenico Romeo dichiara che non

sussistono conflitti di interesse, di astensione all'esercizio, anche solo potenziali, né gravi

ragioni di convenienza che impongono un dovere di sua astensione dall'esercizio della

funzione di cui al presente provvedimento.

Il Sig. **NASO GIOVANNI** nato a **TROPEA (VV)** il **08/09/1982**, residente a **DRAPIA (VV)**

**CONTRADA VALLICELLA SNC**, codice fiscale n. **NSA GNN 82P08L 452V**, identificato

con carta di identità AX 2836344 rilasciata il 06/06/2016 a Drapia, nella sua qualità di

**legale rappresentante** e amministratore unico della società **IENERGY S.R.L.** con sede

legale in **IONADI (VV)** alla via **Guglielmo Marconi n. 9/11**, **CAP 89851**, pec

**ienergysrl@pec.it**, **Partita IVA 000000 3226670796** di seguito nel presente atto

denominato "Appaltatore".

## PREMESSO

– che con provvedimento della Giunta Comunale del 13/09/2017 n. 41 è stato approvato il **progetto esecutivo** dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig. ingegnere Renato Sergi nell'importo di euro 166.200,00, di cui euro 150.000,00 a carico della Regione Calabria ed euro 16.200,00 a carico del comune di Roccaforte del Greco di cui euro 131.500,00 per lavori da appaltare;

-con determinazione n. 139 del 28/11/2018 si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00;

- con RdO n. 2188699 del 28/12/2018 è stata attivata la gara sulla piattaforma mercato elettronico, con le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al MEPA alla quale sono state invitate a partecipare n. 184 imprese, presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria dei lavori OG 10 e sono state presentate n. 19 offerte.

– che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con ricorso al MEPA, e come da verbale di gara approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. 7 in data 08/02/2019 è risultata aggiudicataria l'Impresa IENERGY S.R.L. che ha offerto un ribasso del 30,85% (trenta virgola ottantacinque per cento). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro 91.313,95 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 1.237,27.

– che in data odierna è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza

delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto**

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa IENERGY S.R.L. l'appalto dei lavori di EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 91.313,95, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

Resta salva la liquidazione finale.

#### **Articolo 2 – Allegati al contratto**

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche.
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma;
- g) i protocolli presenti e futuri sottoscritti dalla Stazione Appaltante in merito alla legalità.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Articolo 3 – Termini, penali e proroghe**

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **84 (ottantaquattro) giorni, naturali e consecutivi** ai sensi dell'art. 2.10 del CSA, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una **penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale** per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 2.14 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 70.000,00 (settantamila) ai sensi dell'art. 2.17 del CSA.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante Polizza Fidejussoria n. 390606930 emessa da Gnerali Assicurazioni con sede in via Marocchese n. 14 31021 Magliano Veneto (TV) – Agenzia di Reggio Calabria codice 245 00, in data 25/03/2019 per un importo di euro 19.039,00.

**2.** Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

**3.** La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**4.** La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**5.** L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione**

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa da Generali Assicurazioni n. 390609931 in data 25/03/2019 per un importo di € 500.000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

#### **Articolo 10 – Domicilio**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio **IONADI (VV) VIA GUGLIELMO MARCONI N. 9/11** ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **Articolo 11 – Modalità di pagamento**

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale Monte dei Paschi di

Siena sede di Reggio Calabria a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui

al vigente regolamento comunale di contabilità.

**2.** L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

**3.** La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

**4.** In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

**5.** In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

**6.** L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Roccaforte del Greco – Area Finanziaria “codice univoco ufficio” **IPA UFC9E7** e con liquidazione a trenta gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

## **Articolo 12 – Anticipazione**

**1.** Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale **ex art. 2.17 del CSA** che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla

norma sopra richiamata.

**2.** L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

**3.** L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

**4.** L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**5.** L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

**Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

**Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor:

**Naso Giovanni nato a Tropea (VV) il 08/09/1982, residente a Drapia (VV) in località Vallicella snc Codice fiscale NSAGNN82P08L452V.**

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

**1) Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato filiale di Mesiano di Filandari - IBAN IT23F088877059000000500301.**

**2) Gruppo Ubi Banca filiale di Vibo Valentia**

**IBAN IT84A031114283000000006669**

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

**Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

**Articolo 16 – Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di **REGGIO CALABRIA**.

**Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 18 – Spese e registrazione**

**1.** Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

**2.** La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

**3.** Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 19 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del**

##### **Regolamento U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di

**ROCCAFORTE DEL GRECO** quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei **lavori di cui al presente contratto.**

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 20 – Condizioni di osservanza del codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165 e del codice di comportamento del comune di **Roccaforte del Greco** adottato con delibera della Giunta Comunale n. **11 del 23 marzo**

2016, l'affidatario e per esso i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

**Art. 21 – Norma anticorruzione**

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.gs n. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Roccaforte del Greco per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di cui al presente contratto.

**Articolo 22 – Contratto in formato digitale**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

**Per l'Amministrazione Aggiudicatrice**

Ing. Giovandomenico Romeo

**Per l'Appaltatore**

Giovanni Naso

**Il segretario comunale**

Dott. Rocco Gilberto Artuso